

Comune di Ranzanico

Provincia di Bergamo

| |
|--|
| PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE |
|--|

| | |
|--|---|
| | OGGETTO: PARERE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31-12- 2022 |
|--|---|

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. MAURIZIO PEDULLA'

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di **RANZANICO**, nominato con deliberazione consiliare nr. **1** del **10/02/2022**, esecutiva ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'articolo 239, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000, e successive modifiche e/o integrazioni;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2017, con la quale è stato adottato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dall'art. 24, del citato Decreto Legislativo n. 175/2016, che ha avuto ad oggetto le partecipazioni dirette ed indirette in enti di tipo societario, che risultano le seguenti:

| <i>partecipazione diretta:</i> | <i>denominazione società</i> |
|---|-------------------------------------|
| 0,11 | UNIACQUE s.p.a. |
| 0,4331 | VAL CAVALLINA s.r.l. |

| <i>partecipazione indiretta:</i> | <i>denominazione società</i> | <i>denominazione società tramite</i> |
|---|-------------------------------------|---|
| 0,0022 | INGEGNERIE TOSCANE S.R.L. | UNIACQUE s.p.a. |
| 0,11 | AQUALIS s.p.a. | UNIACQUE s.p.a. |
| 0,17324 | E.S.CO. COMUNI S.R.L. | VAL CAVALLINA s.r.l. |

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo

scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P, come risulta dalle schede di seguito riportate:

Scheda per le rilevazioni delle partecipazioni anno 2022 relativa alle seguenti società:

UNIACQUE S.P.A.;

VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione della revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, è prevista la sanzione amministrativa che oscilla da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00;

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dai soggetti Responsabili ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni del comune al 31.12.2022, in ottemperanza all'art. 20 del T.U.S.P..

Monza li, 24/11/2023

Il Revisore dei Conti

Dott. Maurizio Pedullà